



Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 18/01/2013

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 1 Urbanistica

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 380/2001 - ART- 16 - LINEE DI INDIRIZZO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE
CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) Che il DPR 380/2001, articolo 16, comma 1, stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- b) Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del DPR 380/2001 il contributo di costruzione non è dovuto:
 - b1) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
 - b2) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
 - b3) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 - b4) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - b5) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

CONSIDERATO

- a) Che il contributo relativo al costo di costruzione, a norma dell'art. 16 comma 9 del DPR 380/01, viene stabilito dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni, della loro destinazione ed ubicazione e comprende una quota riferita al costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, variabile dal 5 per cento al 20 per cento;
- b) Che, con lo stesso provvedimento regionale di cui al punto precedente, sono identificate classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento;
- c) Che nel periodo intercorrente tra le dette determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo.
- d) La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del Permesso di Costruire, ovvero a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori.

RITENUTO

- a) Di approvare le seguenti linee di indirizzo e modalità di determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, dando mandato al dirigente dell'AGC 16, competente in materia urbanistica, di adottare i provvedimenti consequenziali;

- b) Che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/01, il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni, da assumersi in riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata vigenti;
- c) Che il costo di costruzione per gli edifici destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, ricavato dal costo documentato di costruzione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato DPR 380/2001, non può comunque essere inferiore a quello determinato per gli interventi su edifici residenziali;
- d) Che, in ogni caso, il contributo di costruzione per il rilascio del titolo abilitativo, è determinato in misura ridotta per gli interventi edilizi ispirati ai seguenti criteri:
 - d1) Contenimento del consumo di suolo, con particolare riguardo per le aree verdi, anche residuali e intercluse, se coltivate;
 - d2) Recupero e riuso di contenitori edilizi dismessi o in via di dismissione;
 - d3) Sviluppo dell'efficienza energetica e utilizzo di risorse rinnovabili nell'edilizia;
 - d4) Riduzione dell'inquinamento ambientale ed atmosferico, anche attraverso il riuso di materiali derivanti da scavi o demolizioni, altrimenti destinati a discarica.
- e) Che la riduzione del costo di costruzione, di cui al punto precedente, è rapportata al punteggio dell'edificio, determinato attraverso l'applicazione delle procedure di cui al Protocollo ITACA Campania Sintetico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 12.04.2011, pubblicato sul BURC n. 24 del 18.04.2011.

VISTO

- a) Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- b) il Decreto Dirigenziale n. 265 del 26/09/2012, pubblicato sul BURC n. 68 del 08/10/2012, recante i costi massimi ammissibili per l'edilizia sovvenzionata ed agevolata.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le seguenti linee di indirizzo e modalità di determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, dando mandato al dirigente dell'AGC 16, competente in materia urbanistica, di adottare i provvedimenti consequenziali.
2. Che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/01, il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni, da assumersi in riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata vigenti.
3. Che il costo di costruzione per gli edifici destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, ricavato dal costo documentato di costruzione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato DPR 380/2001, non può comunque essere inferiore a quello determinato per gli interventi su edifici residenziali.
4. Che, in ogni caso, il contributo di costruzione per il rilascio del titolo abilitativo, è determinato in misura ridotta per gli interventi edilizi ispirati ai seguenti criteri:
 - a) Contenimento del consumo di suolo, con particolare riguardo per le aree verdi, anche residuali e intercluse;
 - b) Recupero e riuso di contenitori edilizi dismessi o in via di dismissione;
 - c) Sviluppo dell'efficienza energetica e utilizzo di risorse rinnovabili nell'edilizia;

- d) Riduzione dell'inquinamento ambientale ed atmosferico, anche attraverso il riuso di materiali derivanti da scavi o demolizioni, altrimenti destinati a discarica.
5. Che la riduzione del costo di costruzione, di cui al punto precedente, è rapportata al punteggio dell'edificio, determinato attraverso l'applicazione delle procedure di cui al Protocollo ITACA Campania Sintetico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 12.04.2011, pubblicato sul BURC n. 24 del 18.04.2011.

La presente delibera viene trasmessa al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC, alla Segreteria di Giunta, Servizio 04 e all'AGC 16 per il seguito di competenza.